

CONVENZIONE

tra i Comuni di Civitella del Tronto (TE) e Colonnella (TE) per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____,

tra

il Comune di Civitella del Tronto (TE), P.I. 00467160677, di classe 3^a,
legalmente rappresentato dal Sindaco Cristina Di Pietro

e

il Comune di Colonnella (TE), P.I. 00629540675, di classe 3^a, legalmente
rappresentato dal Sindaco Leandro Pollastrelli,

PREMESSO CHE:

a) i Comuni di Civitella del Tronto e Colonnella intendono gestire in forma associata il servizio di segreteria, nell'ambito di un'azione volta a perseguire razionalizzazione ed economicità nella gestione delle funzioni degli Enti;

b) la volontà delle suddette Amministrazioni comunali è stata espressa negli atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali di seguito indicati:

➤ Comune di Civitella del Tronto: deliberazione di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

➤ Comune di Colonnella: deliberazione di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

c) con le citate deliberazioni, le singole Amministrazione Comunali hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata - ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 - ed hanno approvato il presente schema

di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Premessa

1 - La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e fine

1 - I Comuni di Civitella del Tronto (TE), di 4.800 abitanti circa, e Colonnella (TE), di 3.700 abitanti circa, stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione ed economicità della relativa gestione.

Art. 3 – Comune capo convenzione

1 - Il Comune di Civitella del Tronto assume il ruolo di Comune capo convenzione.

Art. 4 – Nomina e revoca del Segretario

1 - Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

2 - Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero dell'Interno), si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell'ex Ages.

Art. 5 – Operatività della convenzione

1 - La presente convenzione disciplina il servizio di segreteria comunale che, dalla data di operatività, viene gestito in forma associata.

2 - La presente convenzione, con tutte le pattuizioni in essa contenute, diventa vincolante, per le due Amministrazioni contraenti, dalla data di sottoscrizione della stessa, da parte dei rispettivi Sindaci.

3 - La costituzione della sede convenzionata si formalizza dalla data di presa di servizio del Segretario titolare.

Art. 6 – Disciplina del servizio

1 - Il servizio convenzionato di segreteria è disciplinato secondo quanto pattuito nel presente articolo e sulla base di quanto statuito dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali.

2 - Il Segretario presta servizio nei due Comuni convenzionati, tenuto conto dei rientri pomeridiani, distribuendo il proprio orario su cinque giorni settimanali, secondo lo schema di seguito esposto:

- Lunedì mattina – Civitella del Tronto;
- Martedì mattina e pomeriggio – Civitella del Tronto;
- Mercoledì mattina e pomeriggio – Colonnella;
- Giovedì mattina – Civitella del Tronto;
- Venerdì mattina – Colonnella.

3 - Il Segretario, comunque, assicura la propria presenza in relazione alle esigenze di servizio degli Enti convenzionati, al fine di garantire il corretto funzionamento degli apparati burocratici di ciascun comune, tenuto conto delle dimensioni e della complessità delle problematiche degli stessi.

4 - I Sindaci curano che non capitino situazioni che richiedano prestazioni concomitanti del Segretario e, qualora se ne verificano, le risolvono per tempo; in caso contrario, il Segretario presterà la propria opera nel rispetto delle priorità degli atti comunicatigli.

Art. 7 – Rapporti finanziari e trattamento economico

1 - Il Comune capo convenzione di Civitella del Tronto provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico spettante al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune convenzionato di Colonnella.

2 - La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, grava su ciascun Comune nelle seguenti porzioni dell'intero:

- Comune di **Civitella del Tronto - 60,00%** (sessanta%);
- Comune di **Colonnella - 40,00%** (quaranta%).

3 - Al Segretario comunale titolare della sede convenzionata spetta il trattamento economico previsto dalle leggi e dalle disposizioni in materia e dal C.C.N.L. di riferimento, in ragione della fascia professionale di appartenenza e di classificazione della sede convenzionata.

4 - Al Segretario comunale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi, in via eccezionale, per ragioni di servizio e al di fuori dei giorni prestabiliti, dal Comune capo convenzione al Comune convenzionato. Tale spesa viene ripartita tra i Comuni convenzionati in base alle quote di cui al comma 2 del presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011, il rimborso spese è da computarsi con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, come altresì previsto nella nota della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 54055 del 21.04.2011 e come riportato nel parere Aran prot. n. 1595 del 22.02.2016.

5 - Per il trasferimento da una sede all'altra il Segretario viene autorizzato, con la presente convenzione, ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto, stante la carenza di collegamenti e trasporti pubblici operanti tra i due Comuni.

6 - Le spese per eventuali prestazioni di carattere straordinario o per incarichi particolari o fuori dalla sede ed i relativi oneri riflessi, sono poste a carico del Comune che le ha autorizzate.

7 - Alla liquidazione delle spese di natura non convenzionata, così come alla liquidazione di eventuali diritti di rogito, provvede, nelle forme di legge, ciascun Comune interessato.

8 - Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e previa valutazione dei risultati conseguiti. Il compenso è determinato e liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate, in un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del monte salari dell'anno di riferimento relativo a ciascuna, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. (art. 42, CCNL 16.05.2006).

Art. 8 – Forme di consultazione

1 - Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi all'occorrenza tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale e proficua esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 – Durata e cause di scioglimento

1 - La durata della presente convenzione decorre dalla data di presa di

servizio del Segretario titolare ed ha termine alla data del **31 agosto 2021**, salvo rinnovo, prima della scadenza, da adottarsi con deliberazioni consiliari degli Enti convenzionati.

2 - Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, può essere comunque sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 10 – Classe della convenzione

1 - La presente convenzione è classificata in classe 3^a (popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

2 - La sede di segreteria comunale convenzionata non necessita di riclassificazione, in quanto il Comune capo convenzione è già di classe 3^a.

Art. 11 – Registrazione

1 - La presente convenzione - redatta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti - sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso, ai sensi delle normative vigenti.

Art. 12 – Norme finali

1 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge, del CCNL di riferimento, degli Statuti e dei regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2 - La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata dai Comuni convenzionati, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - ex Ages, Sezione Regionale dell'Abruzzo, per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Civitella del Tronto

Il Sindaco - Avv. Cristina DI PIETRO

Comune di Colonnella

Il Sindaco - Geom. Leandro POLLASTRELLI